

## **PROGETTO DI FUSIONE DELLE SOCIETA'**

**NICE S.p.A.**

**MHOUSE S.r.L.**

*redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile*

### 1) PROFILO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) Società incorporante: Nice S.p.a., con sede legale in Via Pezza Alta, 13, Oderzo, Treviso, Capitale Sociale Euro 11.600.000, interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese di Treviso al n. 02717060277, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03099360269.

B) Società incorporanda: MHOUSE S.r.l., con sede legale in a Via Pezza Alta, 13, Oderzo, Treviso, Capitale Sociale Euro 10.000 interamente versato, iscritta presso il Registro delle imprese di Treviso, 03611720263, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03611720263.

### 2) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE, CON LE MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

Non sono previste modifiche allo statuto della società incorporante. Si allega al presente progetto di fusione l'atto costitutivo e il testo dello statuto sociale vigente della società incorporante Nice S.p.a. (Sub A).

### 3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI - QUOTE

Il capitale sociale della società incorporanda Mhouse S.r.l. è detenuto attualmente nella misura del 99% dalla società incorporante Nice S.p.a. e per il restante 1% dal signor Lauro Buoro. Antecedentemente all'atto di fusione la società incorporante Nice S.p.a. provvederà all'acquisto della residua quota dell'1% della società incorporata acquisendo in tal modo il controllo totalitario. Di conseguenza la

fusione avverrà con procedimento semplificato, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, mediante annullamento delle quote della società incorporata totalmenete detenute e senza alcun concambio.

4) DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

Le operazioni della società incorporata Mhouse S.r.l. sono da imputarsi al bilancio della società incorporante Nice S.p.a., anche ai sensi dell'art. 172 del DPR 917/1986, a decorrere dal 1 gennaio 2006. Nel caso gli effetti della fusione si verificassero oltre il 31 dicembre 2006, e non fosse dunque possibile retrodatare gli effetti al 1 gennaio 2006, le operazioni delle due società saranno imputate al bilancio della società incorporante Nice S.p.a., anche ai sensi dell'art. 172 del DPR 917/1986, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si producono gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile.

Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile, decorreranno a partire dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile.

5) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun vantaggio particolare viene riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

7) POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per effetto del disposto di cui all'art. 2505 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale della società Nice S.p.a., nonché dell'articolo 15.5 della società Mhouse S.r.l., la delibera di fusione per incorporazione è decisa dai rispettivi organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, non ricorrendo i presupposti applicativi dell'articolo 2501 bis del codice civile.

Allegato:

A) Statuto sociale vigente della società incorporante Nice S.p.a.,

Il presente progetto viene depositato in data odierna presso le sedi delle società partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-*septies*, Codice Civile e presso Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento CONSOB del 14/5/1999.

Treviso, lì 26 ottobre 2006

NICE S.P.A.

Il consigliere delegato

(Davide Gentilini)

MHOUSE S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Lauro Buoro)